



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 4526

Seduta del 10/12/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea

Oggetto

ATTUAZIONE DELLA DOTE UNICA LAVORO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Giuseppe Di Raimondo Metallo

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 34 pagine

di cui 27 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTI:

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e ss.mm.ii.;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia" e ss.mm.ii.;
- l.r. 22 settembre 2015 n. 90 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";
- il Programma Operativo Regionale Ob. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - FSE 2014-2020, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10098 del 17 dicembre 2014;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1,2,3,5 e 6;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti alla formazione (artt.1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,12,32 e 33);

VISTI altresì:

- la D.g.r. n. X/3017 del 16.1.2015 all'oggetto "Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020";
- la D.g.r. n. X/3069 del 23.01.2015 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale;
- la D.g.r n. X/555 del 2 agosto 2013 che ha approvato le Linee Guida per l'Attuazione di Dote Unica Lavoro;
- la D.g.r n. X/748 del 4 ottobre 2013 e le successive modifiche e integrazioni apportate dalla D.g.r. n.X/1983 del 20 giugno 2014 e D.g.r. n. X/2257 del 1 agosto 2014 , con le quale sono state definite le modalità operative di funzionamento e gli indirizzi per la prima programmazione della Dote Unica per il periodo 2013-2015;
- il d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013 e ss.mm.ii che ha approvato, in attuazione delle d.g.r soprarichiamate, l'avviso "Dote Unica lavoro";
- la DGR n. X/4150 del 8 ottobre 2015 che approva le Linee Guida per l'Attuazione di Dote Unica Lavoro Programma Operativo regionale -Fondo sociale europeo 2014-2020, come modello che consente di accompagnare ogni persona lungo tutto l'arco della vita attiva;
- la DGR n. X/4151 del 8 ottobre 2015 che disciplina il Progetto di inserimento lavorativo quale politica attiva al lavoro integrata con altri strumenti regionali che definiscono il Reddito di Autonomia;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 2 dicembre 2015 fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia con la quale le parti, in attuazione dell'art.11 del D.lgs 150/2015, regolano i relativi rapporti e obblighi in relazione alla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive nel territorio della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che, nella sopracitata convenzione, si stabilisce che:

- alla Regione Lombardia restano assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, fra cui, in particolare, l'identificazione della strategia regionale per l'occupazione e quella in materia di gestione operativa delle politiche attive;
- la Regione Lombardia svolgerà i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro e le attività mediante il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati accreditati da Regione Lombardia;
- la Regione Lombardia si impegna altresì ad individuare misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione, ai sensi del disposto normativo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

ATTESO che, in base al modello regionale della dote unica lavoro confermato con la DGR n.4150/2014 anche per il periodo di programmazione POR FSE 2014-2020, è possibile individuare una convergenza fra il sistema di accesso ai servizi dotati e quanto previsto dal d.lgs 150/2015 per le persone che accedono ai servizi per il reimpiego, con particolare riferimento alla profilazione dei destinatari dei servizi, secondo criteri idonei a determinare il livello di occupabilità;

ATTESO che è intenzione dell'Amministrazione regionale attuare la "nuova dote unica lavoro" tenendo conto delle linee guida già individuate con la DGR n.4150/2015 finalizzati a migliorarne l'efficacia, con le modalità di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la nota di ARIFL, con cui è stato trasmesso il documento metodologico "Il nuovo modello di budget operatore", per la definizione delle soglie massime di spesa per singolo operatore, sulla base dei criteri declinati nella citata DGR n. 4150/2015;

RITENUTO, quindi, di approvare il documento metodologico "Il nuovo modello di budget operatore", di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la nota di ARIFL, con cui è stato trasmesso il documento metodologico "Il sistema delle fasce ad intensità di aiuto", per la determinazione di tali fasce sulla base dei criteri definiti nella citata DGR n. 4150/2015;

RITENUTO, quindi, di approvare il documento metodologico "Il sistema delle fasce ad intensità di aiuto", di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di applicare i criteri indicati nel suddetto documento per l'attribuzione delle fasce di intensità di aiuto ai soggetti che accedono a Dote Unica Lavoro;

PRESO ATTO che la citata DGR n. 4151/2015 prevede per la prima fase di attuazione degli interventi relativi al PIL connessi alla Dote Unica 2014-2020 la disponibilità finanziaria di euro 10.000.000, a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse 1, risultati attesi 8.5, 8.6, 8.2 con copertura nei capitoli 10793, 10794, 10795, 10801, 10802, 10803, 10808, 10809, 10810 Missione 15, Programma 3 e relativa spesa con competenza finanziaria per euro 10.000.000 sull'esercizio finanziario 2016;

RITENUTO di stabilire per la prima fase di attuazione della misura risorse complessive pari a € 60.000.000,00, comprensive delle risorse destinate al PIL, a valere sull'Asse I POR FSE 2014-2020 che trovano copertura nei capitoli capitolo 10793, 10794, 10795, 10801, 10802, 10803, 10808, 10809, 10810 Missione 15, Programma 3 alle quali potranno aggiungersi ulteriori risorse provenienti da fonti comunitarie, nazionali, regionali e private con pari finalità e oggetto;

RITENUTO che la spesa a valere sull'Asse I POR FSE 2014 -2020 ha competenza finanziaria per € 30.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2016 e per € 30.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2017;

DATO ATTO che l'iniziativa si attua attraverso gli operatori accreditati che erogano servizi nell'ambito di un regime concessorio sottoscritto con Regione Lombardia finalizzato all'erogazione di servizi di formazione e al lavoro rivolti a persone fisiche e, pertanto, svolgono una mission pubblica in nome e per conto di Regione Lombardia;

VISTO il parere espresso dall'Autorità di gestione in data 4 dicembre 2015 Prot. E1.2015.0442538;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il parere del Comitato di valutazione aiuti di Stato in data 4 dicembre 2015;

DATO ATTO che:

- i provvedimenti attuativi potranno stabilire le modalità di richiesta di bonus assunzionale a favore delle imprese che assumono lavoratori svantaggiati che hanno fruito di servizi al lavoro e/o formativi nell'ambito della Dote;
- nel caso in cui gli avvisi attuativi stabilissero tale procedura, gli stessi dovranno prevedere altresì, la disciplina applicabile in tema di aiuti ed in particolare gli elementi del reg. (UE) n. 651/2014 o del reg. (UE) n. 1407/2013;

RITENUTO di dare attuazione al modello di intervento Dote Unica Lavoro, secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 "Attuazione Dote Unica Lavoro 2014-2020", parte integrante e sostanziale del presente atto;

VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto già citato in premessa, le modalità di attuazione della Dote Unica Lavoro 2014-2020, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il documento metodologico "Il nuovo modello di budget operatore", di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare il documento metodologico "Il sistema delle fasce ad intensità di aiuto", di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di individuare per tale iniziativa una dotazione complessiva di Euro 60.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse 1, risultati attesi 8.5, 8.6, 8.2 che trova copertura nei capitoli 10793, 10794, 10795, 10801, 10802, 10803, 10808, 10809, 10810 Missione 15, Programma 3 di cui:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- € 30.000.000,00 - quota comprensiva di € 10.000.000,00 destinata al PIL (Progetto di Inserimento lavorativo di cui alla D.G.R. 4151/2015) - con competenza finanziaria sull'esercizio finanziario 2016;
 - € 30.000.000,00 con competenza finanziaria sull'esercizio finanziario 2017;
- a tali risorse con provvedimento attuativo, a seguito di monitoraggio finanziario, potranno aggiungersi ulteriori risorse provenienti da fonti comunitarie, nazionali, regionali e private con pari finalità e oggetto;
5. di demandare alla Direzione Generale competente l'approvazione dell'Avviso, contenente le disposizioni operative e di dettaglio per l'accesso e l'attuazione della Dote Unica Lavoro, e di ogni altro provvedimento attuativo previsto;
 6. che i successivi atti attuativi e le relative procedure che potranno essere adottati in merito agli incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati concessi alle imprese che assumono i fruitori delle doti alle condizioni stabilite dalla presente iniziativa stabiliranno la relativa disciplina applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare gli elementi del reg. (UE) n. 651/2014 o del reg. (UE) n. 1407/2013;
 7. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
 8. di demandare alla Direzione Generale competente la cura, a partire dal presente provvedimento, degli atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e della comunicazione in Commissione Europea dei singoli atti attuativi nel caso di applicazione del Reg. UE n. 651/2014.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

La Dote Unica Lavoro

Il sistema delle fasce ad intensità di aiuto

Aggiornamento del modello di
profilazione per accedere alla
DUL

Sommario

1. Premessa	2
2. Il modello del “sistema delle fasce ad intensità di aiuto”	3
3. L’aggiornamento delle Fasce.....	4
3.1 La Fascia 3 Plus	4
3.2 Aggiornamento delle modalità e degli stati	5

1. Premessa

Il modello delle “fasce ad intensità di aiuto”¹ è stato introdotto per la prima volta nel sistema delle politiche attive di Regione Lombardia con l’avvio della Dote Unica Lavoro² nell’ottobre 2013, con l’obiettivo di rafforzare la personalizzazione dei servizi rispetto ai bisogni della persona. Le modalità di accesso alle politiche attive sono infatti determinate sulla base dell’intensità di aiuto di cui una persona ha bisogno per inserirsi e permanere nel mondo del lavoro.

In esito alla profilazione della persona, il sistema informativo dà in automatico la fascia di appartenenza a cui si collega il valore massimo dei servizi di cui la persona può usufruire con l’obiettivo di ricollocarsi.

I quattro criteri che determinano l’ingresso in una delle fasce sono di natura oggettiva e si basano sul tempo di distanza dal mercato del lavoro, sul titolo di studio, età e genere.

Regione Lombardia con DGR 4150 del 08/10/2015 ha approvato le “*Linee guida per l’attuazione della Dote Unica Lavoro*”, con l’obiettivo di confermare i principi posti a fondamento del modello Dote e di avviare un processo di revisione delle modalità di attuazione.

Tale revisione è stata guidata in base all’esito delle valutazioni sulla politica attuata e dalla necessità di assicurare la continuità dei servizi fruibili dalle persone, in attesa dell’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro introdotte dal Jobs Act³.

Il metodo di profilazione che determina la personalizzazione dei percorsi in relazione al livello di occupabilità della persona, viene confermato nelle sue linee fondamentali.

Il documento illustra gli aggiornamenti introdotti richiamando, per gli approfondimenti metodologici, il documento allegato alla DGR 748/14.

¹ Documento metodologico “Il sistema delle fasce ad intensità di aiuto” DGR 748/14, Allegato 3;

² Vedasi DGR 555/13; DGR 748/14; D.D.U.O. n. 9308 del 15 ottobre 2013 e ss.mm.ii.

³ L. 183 del 10/12/2014; e successivi provvedimenti attuativi.


2. Il modello del “sistema delle fasce ad intensità di aiuto”

Il sistema a fasce di aiuto poggia sulla volontà di attivare percorsi che rispondano alle caratteristiche della persona.

Il sistema si basa su due elementi fondamentali:

1. una profilazione sulla base di criteri oggettivi e quantitativi;
2. una differenziazione su base individuale, con un’offerta di servizi la cui intensità varia a seconda del bisogno della persona.

Nel modello si conferma l’applicazione di **quattro criteri oggettivi**, l’incrocio dei quali determina l’inserimento della persona in una fascia ad intensità di aiuto:



Il modello delle fasce ad intensità di aiuto prevede che:

- il posizionamento della persona in una fascia è determinato dall’occupabilità della persona;
- l’occupabilità è stimata in base ai parametri oggettivi ponderati e con un peso maggiore dato al periodo passato senza lavorare, seguito dal titolo di studio, dall’età e dal genere;
- ad ogni fascia sono collegati livelli e categorie diversi di servizio;
- l’inserimento all’interno di una fascia determina l’intensità di intervento e i servizi che possono essere offerti alla persona nell’ambito della Dote;
- il sistema a fasce non è statico in quanto segue i possibili cambi di status occupazionale / caratteristiche che la persona può avere nel tempo.

3. L'aggiornamento delle Fasce

3.1 La Fascia 3 Plus

Nell'ambito della Fascia 3 "Alta intensità di aiuto" viene attivata una specifica fascia di aiuto denominata "Fascia 3 plus", dedicata ai destinatari di DUL, residenti o domiciliati in Lombardia, che si trovano in condizioni di particolare svantaggio:

➡ **FASCIA 3 PLUS "Alta Intensità di Aiuto - Svantaggio":**
persone con problematiche occupazionali, economiche e sociali, che necessitano di un forte sostegno individuale e di un supporto economico.

I **criteri** che determinano l'accesso alla Fascia 3 Plus sono così individuati:

1. stato di **disoccupazione** superiore a **36 mesi**;
2. **non** percettori di ammortizzatori sociali;
3. con un **ISEE**, in corso di validità, **non superiore a €18.000,00**.

Il meccanismo di accesso prevede un sistema "on-off" sulla base della presenza o meno di tutti e tre criteri sopra indicati, indipendentemente dagli altri criteri di profilazione.

L'accesso alla Fascia 3 Plus consente ai destinatari di DUL di usufruire di:

- servizi al lavoro e di formazione intensivi, finalizzati a sostenere il reingresso nel mondo del lavoro;
- "indennità di partecipazione" alla politica attiva, finalizzata ad attenuare l'impatto del bisogno economico nell'impegno personale di ricerca attiva del lavoro (realizzazione del "Progetto di inserimento lavorativo – PIL" in attuazione del "Reddito di autonomia"⁴).

⁴DGR 4151 dell'08/10/2015 "Reddito di autonomia: determinazioni in merito alle politiche attive del lavoro (progetto di inserimento lavorativo – PIL)".

3.2 Aggiornamento delle modalità e degli stati

Ognuno dei quattro criteri definiti per la profilazione ha delle modalità, la combinazione di queste modalità dà vita a 240 stati possibili, ogni persona rientra in uno di questi stati, ogni stato è riconducibile a una fascia di aiuto.

Le modalità sono

- 4 per lo stato occupazionale/periodo senza lavoro [0 (occupati); da 0 a <3 mesi; >3<12mesi, >12 mesi];
- 5 per le classi di età (15-24, 25-34, 35-44,45-54, >55)⁵;
- 6 per i titoli di studio (nessun titolo, elementare, istruzione media inferiore, istruzione media superiore, laurea, post laurea);
- 2 per il genere (maschio, femmina).

Il sistema di calcolo posiziona le persone in una delle quattro fasce a diversa intensità di aiuto, a seconda della combinazione dei criteri individuati.

L'occupabilità è stimata in base a parametri oggettivi ponderati, con un peso maggiore dato al periodo passato senza lavorare e a decrescere dei criteri dell'età, del titolo di studio e del genere.

Ad ogni criterio è stato assegnato un punteggio, in proporzione al peso che ha nell'influenzare la probabilità di reimpiego.

Il punteggio massimo identifica lo stato di massimo svantaggio:

- per lo stato occupazionale/periodo senza lavoro: 70 punti;
- per la classe di età: 15 punti;
- per il titolo di studio 10 punti;
- per il genere 5 punti.

La Fascia 3 Plus è indipendente dai quattro criteri base, si caratterizza come sotto insieme della Fascia 3, a fronte della presenza dei tre criteri specificatamente individuati e che determinano l'ingresso automatico in tale fascia.

La tabella che incrocia i criteri è stata aggiornata nelle "Modalità" relative allo status occupazionale della persona, recependo le riforme in tema di ammortizzatori sociali e della definizione dello stato di disoccupazione⁶, nonché le modifiche ai destinatari introdotte con gli avvisi della Dote Unica.

⁵ Classificazione Istat delle classi di età.

⁶ D. Lgs. n. 22 4 marzo 2015 n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

D. Lgs. 148 del 14 settembre 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Tabella "Criteri, modalità e pesi"

Criterio	Tempo	Modalità	Peso singola modalità
Stato occupazionale	0	occupato*; occupato sospeso con riduzione di orario superiore al 50% in costanza di rapporto di lavoro*	0
	0 < 3 mesi	disoccupato, percettore o meno di strumenti di sostegno al reddito, <3 m	30
	> 3 < 12 mesi	disoccupato, percettore o meno di strumenti di sostegno al reddito, >3 <12 m; occupato sospeso CIGS / CIGD per cessazione, procedura concorsuale o con accordi che prevedono esuberi (ove applicabile, in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente)	57
	> 12 m	Disoccupato, percettore o meno di strumenti di sostegno al reddito, >12 m	70
	> 36 mesi	Disoccupato non percettore di strumenti di sostegno al reddito** >36 m ISEE non superiore a € 18.000,00	/
Età		15-24	15
		25-34	5
		35-44	1
		45-54	5
		> 55	14
Titolo di studio ⁷		ISCED 0 – Istruzione pre elementare (nessun titolo)	10
		ISCED 1 –Istruzione elementare	10
		ISCED 2 –Istruzione secondaria inferiore	8
		ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore	5
		ISCED 5 – Istruzione terziaria	1
		ISCED 6 – Istruzione terziaria (post laurea/dottorati/master, etc.)	1
Genere		Maschio	0
		Femmina***	5

* quando è presente una di queste modalità, viene assegnato il valore 0 anche agli altri tre criteri.

** la presenza di questo criterio combinato con gli altri due criteri "ISEE familiare non superiore a 18.000 €" e "Non percettore di ammortizzatori sociali" determina l'immediato ingresso alla Fascia 3 Plus.

*** viene assegnato il valore 5 solo alle donne over 35.

I singoli pesi relativi ai criteri e alle modalità vengono sommati, definendo lo stato in cui una persona può trovarsi.

La somma dei punteggi delle singole modalità determina l'appartenenza ad una delle quattro fasce, ognuna delle quali prevede una diversa intensità di aiuto. Il *range* dei punteggi è il seguente:

⁷ Ai fini della presente classificazione, il livello ISCED 3 ricomprende il livello ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria.

Range punteggio	4 fasce di aiuto
<p data-bbox="491 353 564 383">100-75</p> <p data-bbox="480 551 576 580">"On/Off"</p>	<p data-bbox="624 342 1173 434">Alta intensità di aiuto - Persone che necessitano di assistenza per un periodo medio/lungo e di forte sostegno individuale</p> <p data-bbox="624 506 1173 663">Di cui: Alta intensità di aiuto - svantaggio - persone con problematiche occupazionali, economiche e sociali, che necessitano di un forte sostegno individuale e di un supporto economico</p>
<p data-bbox="496 797 560 826">74-50</p>	<p data-bbox="624 768 1173 860">Media intensità di aiuto - Persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricollocazione</p>
<p data-bbox="501 965 555 994">49-1</p>	<p data-bbox="624 931 1173 1023">Bassa intensità di aiuto - Persone che possono trovare lavoro in autonomia o richiedono un supporto minimo</p>
<p data-bbox="520 1133 536 1162">0</p>	<p data-bbox="624 1099 1173 1191">Altro aiuto - Persone che necessitano di servizi per il mantenimento della posizione nel mercato del lavoro (occupati)</p>

ARIFL

IL NUOVO MODELLO DI BUDGET OPERATORE

Aggiornamento del modello di budget per operatore per la gestione di Dote Unica Lavoro.

SOMMARIO

1.	La revisione del modello di budget per operatore.....	2
1.1	Analisi delle caratteristiche chiave del modello applicato	2
2.	L'aggiornamento del modello e le modalità di calcolo delle soglie massime di spesa per operatore.....	3
2.1	I "cluster" degli operatori accreditati ai servizi al lavoro	3
2.1.1	Il "cluster degli operatori pubblici"	4
2.2	Assegnazione della soglia massima per operatore.....	5
2.2.1	La componente fissa	5
2.2.2	La componente di performance.	5
2.2.3	Il coefficiente di premialità	8
2.2.4	Soglia massima per operatore	8
2.3	Overbooking controllato	9
2.4	Meccanismi di sostituzione	9

1. La revisione del modello di budget per operatore

Dopo più di un anno di attuazione della Dote Unica Lavoro¹ i monitoraggi e le analisi condotte hanno portato ad una revisione generale del modello, introducendo dei correttivi e degli elementi per migliorare lo strumento.

La DGR 4150 08/10/2015 “Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020”, presenta le novità introdotte nell'attuazione dello strumento Dote e, nel paragrafo “Rafforzare la competitività: operatori ammissibili e budget operatore”, introduce le caratteristiche fondamentali del nuovo modello di “budget operatore”, così riassumibili:

- definire delle quote entro cui ogni operatore può avviare le doti, evitando fenomeni di concentrazione eccessiva di doti (e di risorse) a carico di pochi operatori;
- valorizzare gli operatori più virtuosi in termini di ricollocazione dei destinatari.
- attuare meccanismi di “premieria” e di “sanzione”, sulla base del comportamento degli operatori valutato rispetto alle loro performance.
- introdurre un sistema di suddivisione in “cluster” dimensionali degli operatori in base alla dimensione degli operatori.
- semplificare le modalità di calcolo introducendo un unico sistema sia nel caso di attribuzione di nuove risorse finanziarie sia nel caso di distribuzione delle risorse finanziarie già immesse nel sistema.

Le novità intervenute a livello nazionale legate al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive² ha inoltre portato la necessità di intervenire sul modello di budget recependo le disposizioni rispetto ad alcuni processi e strumenti di politica attiva che vedono un coinvolgimento specifico degli operatori pubblici.

Il presente documento illustra gli elementi di novità introdotti, le regole e i meccanismi di calcolo alla base della definizione del “budget” per ciascun operatore, inteso come **soglia massima di spesa** (e non come assegnazione di risorse) all'interno della quale l'operatore accreditato al lavoro attiva Doti.

1.1 Analisi delle caratteristiche chiave del modello applicato

Il budget operatore è stato introdotto nel sistema della DUL con degli obiettivi specifici:

- definire delle quote entro cui ogni operatore potesse avviare le doti, evitando fenomeni di “accaparramento”, ovvero di una concentrazione eccessiva di doti e di risorse a carico di pochi operatori;
- valorizzare gli operatori più virtuosi in termini di ricollocazione dei destinatari.

Con il budget sono state definite delle quote massime di uso delle risorse pubbliche, mantenendo la libera concorrenza fra operatori e stimolando gli operatori a migliorare le loro performance in termini di risultati occupazionali. A fronte di risorse finanziarie limitate il sistema consente di attuare dei meccanismi di

¹ D.D.U.O. n. 9308 del 15 ottobre 2013 e ss.mm.ii che ha approvato l'avviso "Dote Unica lavoro.

² D. Lgs. n. 150 del 24 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

“prezialità” e di “sanzione” sulla base del comportamento degli operatori, valutato rispetto alle loro performance. In occasione delle verifiche realizzate nel corso del 2014 e del 2015 (per un totale di 11 verifiche alla data del 13.10.2015), a seconda dei casi sono stati applicati i criteri di redistribuzione e/o assegnazione di nuove risorse. In particolare, applicando la redistribuzione, vengono mobilitate risorse non utilizzate dagli operatori che risultano “inerti” rispetto all’attuazione della Dote, e attribuite a quegli operatori che hanno dimostrato maggiori capacità occupazionali.

La definizione di soglie per operatori si è confermata un valido sistema per regolare il mercato, osservare i comportamenti degli operatori, intervenire con meccanismi di “prezialità” e sanzione a fronte del dato legato alle ricollocazioni.

Al contempo si sono osservati alcuni fenomeni:

- gli operatori privati sono il 77% del totale, gestiscono il 79% degli utenti e il 78% del budget;
- il 50% del budget è gestito dai primi 10 operatori (che include enti sia pubblici che privati);
- gli operatori privati hanno una media di risultati positivi leggermente maggiore rispetto a quelli pubblici;
- il 60% dell’utenza è concentrata tra gli operatori che mediamente trattano più di 1000 utenti.

Alla luce di queste osservazioni, vengono introdotti degli elementi di revisione del meccanismo del budget che si fondano sui seguenti obiettivi:

- suddividere gli operatori in modo che l’aspetto dimensionale non incida in modo determinante sulle distribuzioni;
- consentire la crescita degli operatori che dimostrano capacità operative e di ricollocazione;
- semplificare i meccanismi di calcolo;
- legare il risultato occupazionale alle fasce di intensità di aiuto.

2. L’aggiornamento del modello e le modalità di calcolo delle soglie massime di spesa per operatore

2.1 I “cluster” degli operatori accreditati ai servizi al lavoro

Gli operatori accreditati ai servizi al lavoro³ vengono divisi in **tre cluster**, di cui due riuniscono gli operatori privati accreditati al lavoro **sulla base della loro dimensione**, uno è dedicato agli operatori pubblici del mercato del lavoro:




Per la composizione del Cluster “Operatori Pubblici” si rimanda al paragrafo successivo.

³ Si intendono gli operatori con accreditamento definitivo ai servizi al lavoro.

Per la composizione dei primi due cluster, gli Operatori sono ordinati in ordine di grandezza sulla base **del numero di persone prese in carico dall'avvio della Dote Unica Lavoro**⁴.

Si individua la percentuale delle prese in carico da parte di ciascun operatore. Gli operatori la cui somma ordinata del numero di prese in carico dà una concentrazione uguale o maggiore al 50% rientra nel primo cluster denominato "**grandi**" operatori. Tutti gli altri compongono il cluster degli operatori "**medio / piccoli**".



L'appartenenza ai cluster è mobile, viene verificata in occasione delle verifiche periodiche sulle soglie massime ed è determinata dal numero di prese in carico.

Ad ogni cluster è attribuito un "coefficiente di premialità" diverso (si veda il paragrafo 2.2.3) che consente di crescere ed aumentare il potenziale livello di scalabilità verso il cluster di maggiori dimensioni.

La possibilità di crescita è altresì legata alle performance degli operatori in termini di ricollocazione.

Tale suddivisione comporta degli effetti sul sistema degli operatori accreditati al lavoro, consentendo ai grandi di operare sulla base delle loro effettive dimensioni senza erodere quote di mercato a discapito dei più piccoli e offrendo maggiori possibilità ai piccoli e ai medi operatori di crescere.

2.1.1 Il "cluster degli operatori pubblici"

Viene creato un cluster composto esclusivamente dalle Province e loro articolazioni organizzative che esercitano le funzioni di centro per l'impiego pubblico (in seguito denominato per brevità: "cluster pubblico") previste dal D. Lgs. 150/2015 e dall'Accordo Quadro sottoscritto il 30/07/2015⁵.

Per tali operatori viene determinata una soglia in fase di prima attribuzione delle risorse definita proporzionalmente alla loro performance con le stesse regole stabilite per gli altri cluster.

Gli operatori del cluster pubblico partecipano alla definizione dei criteri per assegnare le soglie massime agli operatori dei cluster uno e due, ma non partecipano al meccanismo di redistribuzione delle risorse essendo la loro assegnazione definita come obiettivo.

⁴ DDUO 9308 del 15/10/2013 e ss.mm.ii.

⁵ Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato in Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015.

In sede di attribuzione di nuove risorse il cluster pubblico partecipa alla assegnazione in base ai propri indicatori di performance. Regione Lombardia potrà assegnare risorse aggiuntive al solo cluster pubblico in seguito allo svolgimento dei servizi loro attribuiti.

Al cluster pubblico non viene attribuita la premialità di assegnazione.

2.2 Assegnazione della soglia massima per operatore

Uno degli interventi di semplificazione del modello prevede che sia applicata **un'unica modalità di calcolo** sia nel caso di attribuzione di nuove risorse finanziarie sia nel caso di redistribuzione delle risorse finanziarie già immesse nel sistema.

In occasione dell'assegnazione di nuove risorse, anche in fase di prima assegnazione, la Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro definirà con proprio atto lo stanziamento complessivo da assegnare come soglia massima agli operatori.

In fase di redistribuzione delle risorse verranno assegnate le risorse non utilizzate dagli operatori al momento della verifica.

Tale modalità di calcolo per arrivare a definire la soglia massima per operatore, si basa sulla somma di due componenti:

- **componente fissa**, uguale per tutti gli operatori, pari al 25% della dotazione complessiva delle risorse finanziarie da attribuire e/o redistribuire;
- **componente di performance**, ripartita tra gli operatori sulla base delle loro performance, pari al 75% della dotazione complessiva delle risorse finanziarie da attribuire e/o redistribuire.

2.2.1 La componente fissa

La componente fissa è data dalla ripartizione tra tutti gli operatori accreditati al lavoro appartenenti ai Cluster 1, 2 e 3 della quota pari al 25% delle risorse allocate per i servizi.

$$\text{Componente Fissa} = \frac{\text{Tot. Risorse allocate} * 0,25}{\text{N. operatori accreditati}}$$

Tale componente viene **sempre assegnata** agli operatori, sia in fase di prima attribuzione che nelle successive redistribuzioni, in modo da consentire l'attivazione di doti da parte di tutti gli operatori, compresi i nuovi accreditati, e per favorire la presa in carico delle persone in ogni parte del territorio regionale.

2.2.2 La componente di performance.

La seconda componente che concorre a determinare le soglie massime per operatore, prevede che il 75% della dotazione complessiva sia ripartito tra gli operatori dei Cluster 1, 2 e 3 sulla base delle loro performance.

Quindi una percentuale fissa dello stanziamento è strettamente legata ai risultati occupazionali raggiunti dagli operatori.

Tale componente viene attribuita per il:

- a) **40%** tra tutti gli operatori che hanno ricollocato nelle fasce 1, 2 e 3 e 3 plus proporzionalmente al numero complessivo di persone ricollocate;
- b) **35%** tra gli operatori che hanno registrato risultati occupazionali ponderati superiori alla media, proporzionalmente al numero complessivo delle persone ricollocate da questi stessi operatori.

a) Assegnazione del 40% proporzionalmente al numero complessivo di persone ricollocate.

Per assegnare tale percentuale legata alla performance si determina il "coefficiente di risultato", ossia si calcola la percentuale dei ricollocati per operatore sul totale dei ricollocati da tutti gli operatori, inclusi quelli pubblici.

$$\text{Coefficiente di risultato} = \frac{\text{Doti rendicontate a risultato operatore}}{\text{Doti rendicontate a risultato complessive}} * 100$$

b) Assegnazione del 35% superiore alla media ponderata delle ricollocazioni.

Per assegnare il restante 35% della dotazione finanziaria legata alle performance, i risultati occupazionali vengono rapportati alle Fasce di intensità di aiuto del sistema di profilazione regionale.

Si calcola l'efficacia per le Fasce 1, 2, 3 e 3 plus per ogni operatore:

$$\text{Efficacia Fascia 1 (EF1)} \qquad \text{EF1} = \frac{\text{Ricollocati F1}}{\text{Doti Assegnate F1}} * 100$$

$$\text{Efficacia Fascia 2 (EF2)} \qquad \text{EF2} = \frac{\text{Ricollocati F2}}{\text{Doti Assegnate F2}} * 100$$

$$\text{Efficacia Fascia 3 (EF3)} \qquad \text{EF3} = \frac{\text{Ricollocati F3}}{\text{Doti Assegnate F3}} * 100$$

$$\text{Efficacia Fascia 3 plus (EF3P)} \qquad \text{EF3P} = \frac{\text{Ricollocati F3P}}{\text{Doti Assegnate F3P}} * 100$$

Ai fini del calcolo della media ponderata, si attribuisce un valore ad ogni Fascia, che ne determina il peso:

FASCIA 1 Bassa intensità di aiuto	FASCIA 2 Media intensità di aiuto	FASCIA 3 Alta intensità di aiuto	FASCIA 3 plus Alta intensità di aiuto
Peso			
1	1,4	1,43	2,0

Si calcola così la media ponderata (**MP**), ossia l'efficacia di ciascuna Fascia viene ponderata con il peso attribuito alla Fascia stessa, diviso per la somma dei pesi attribuiti a ciascuna fascia, per ogni operatore.

$$MP = \frac{EF1*PF1+EF2*PF2+ EF3*PF3+EF3+*PF3P Op.n}{PF1+PF2+PF3+PF3P}$$

La media ponderata di sistema (**MPS**) è data dall'efficacia complessiva raggiunta in ciascuna fascia moltiplicata per il peso della fascia stessa, diviso per la somma dei pesi attribuiti a ciascuna fascia.

$$MPS = \frac{EF1*PF1+EF2*PF2+EF3*PF3+ EF3P*PF3P}{PF1+PF2+PF3+PF3P}$$

Vengono così individuati gli operatori che hanno collocato sopra la media ponderata di sistema e che quindi partecipano all'assegnazione della quota del 35% delle risorse.

Viene quindi preso il dato relativo ai ricollocati, ossia il numero complessivo di doti rendicontate a risultato in tutte le fasce, da parte degli operatori dei Cluster 1 2, e 3 che hanno collocato sopra la media ponderata al fine di calcolare la quota da distribuire tra gli operatori che registrano performance superiori alla media:

$$Quota performance 35\% = \frac{(Quota da assegnare * 0,35) * Collocati sopra MP Op. n}{Totale ricollocati sopra la MP}$$

La scelta della media ponderata è determinata dalla volontà di riconoscere un peso differente alle ricollocazioni a seconda della fascia di intensità di aiuto in cui sono effettuate.

Il box che segue illustra il principio alla base di tale scelta e la modalità con cui vengono definiti i pesi.

Il valore attribuito alle Fasce di intensità di aiuto

Il valore attribuito alle Fasce è calcolato sulla base dei tassi di ricollocazione ottenuti dagli operatori nell'ambito della Dote Unica Lavoro. Nello specifico, per tale calcolo, sono stati presi gli esiti del Monitoraggio DUL al 04/11/2015¹

Viene rilevata la percentuale di inserimenti lavorativi con contratti attivati di durata pari o superiore a 6 mesi per ciascuna Fascia, e viene calcolata la "distanza" tra i tassi di ricollocazione, in modo da rilevare un peso che sia indicativo della maggiore o minore difficoltà a ricollocare le persone a seconda della fascia in cui vengono profilate.

Il valore attribuito ad ogni fascia è utilizzato per il calcolo della media ponderata per verificare le ricollocazioni sopra la media e quindi gli operatori più performanti.

Sulla base dei dati di Monitoraggio della DUL rilevati al mese di novembre 2015, i pesi sono stati così definiti:

FASCIA 1 Bassa intensità di aiuto	FASCIA 2 Media intensità di aiuto	FASCIA 3 Alta intensità di aiuto	FASCIA 3 plus Alta intensità di aiuto
Peso			
1	1,4	1,43	2,0

Alla fascia 3 PLUS, avviata in maniera sperimentale, viene attribuito un peso pari a 2,0.

Tali pesi possono variare con il modificarsi degli andamenti della dote e dei tassi di ricollocazione ottenuti dagli operatori. In occasione delle verifiche periodiche sull'andamento delle soglie massime tali pesi verranno verificati e, se del caso, potranno essere modificati per ciascuna fascia.

2.2.3 Il coefficiente di premialità

La soglia massima per gli operatori appartenenti ai Cluster 1, 2 e 3 è quindi data dalla somma delle due componenti sopra descritte:

$$\text{Soglia massima} = \text{quota fissa} + \text{quota di performance}$$

Al Cluster 2 degli operatori medio – piccoli è assegnato il “*coefficiente di premialità*” pari al 20% dello stanziamento complessivo.

Gli operatori appartenenti al Cluster 2 potranno quindi prendere in carico persone fino a concorrenza della quota aggiuntiva della loro soglia massima (cosiddetta “premierità di assegnazione”).

Questo meccanismo rafforza la potenziale mobilità tra un cluster e l’altro, consentendo possibilità di crescita ai medio piccoli operatori e al contempo stimolando i grandi operatori a mantenere le loro quote sulla base sia del numero delle prese in carico che delle ricollocazioni.

2.2.4 Soglia massima per operatore

Gli operatori possono prendere in carico persone fino al valore massimo della loro soglia e potranno monitorare l’andamento delle risorse assegnate attraverso il contatore sul sistema informativo.

Ogni dote avviata fa scalare l’importo dal contatore, l’importo da scalare corrisponde a quello richiesto nei PIP di ogni Dote. Quando il valore della dote rendicontata è inferiore al valore iniziale richiesto nel PIP, la differenza viene imputata alle risorse complessivamente stanziate.

I calcoli per determinare le soglie massime vedono come base dati:

- il numero totale degli operatori con accreditamento definitivo;
- il totale delle risorse da assegnare e/o da redistribuire;
- il numero di doti assegnate, per operatore e per Fascia;
- il numero di doti rendicontate con risultato, per operatore e per Fascia.

Per **Fasce ad intensità di aiuto** si intendono le Fasce 1, 2,3 e 3 plus del sistema di profilazione regionale. Ai fini del calcolo delle performance verranno rilevati anche i dati relativi alla **Fascia 3 Plus**, anche se le prese in carico effettuate all'interno di tale Fascia non determinano lo scalare delle quote del budget operatore.

La **Fascia 4** riservata agli occupati non viene rilevata ai fini della determinazione delle soglie massime.

Per **doti rendicontate** si intendono le doti per cui l'operatore ha presentato richiesta di liquidazione, rendicontando anche il "*servizio di inserimento lavorativo*", a prescindere dalla chiusura amministrativa della dote che gli operatori devono effettuare nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel Manuale di Gestione della Dote.

In fase di prima attribuzione le performance verranno calcolate prendendo come base dati gli esiti occupazionali raggiunti nella Dote Unica Lavoro alla data della chiusura del dispositivo ex DDUO 9308 del 15/10/2013 e ss.mm.ii.

Le soglie massime per operatore verranno verificate con cadenza periodica, stabilita dalla Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro di Regione Lombardia.

In occasione delle verifiche, verranno rilevati i dati sulle doti assegnate e doti rendicontate per aggiornare le soglie in applicazione delle metodologie sopra illustrate.

2.3 Overbooking controllato

L'assegnazione/redistribuzione delle risorse sarà attuata con il sistema di "overbooking controllato" il quale consente, sulla base del costante monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie e delle relative economie, un'assegnazione complessiva di risorse in misura correlata alla percentuale di avanzamento finanziario, stimolando al contempo la presa in carico e l'efficacia e la qualità della spesa.

Per definire il dato di riferimento entro il quale Regione Lombardia stabilisce la soglia massima di spesa complessiva e il budget di ciascun operatore, si prende in considerazione la percentuale di avanzamento finanziario complessivo, rilevata alla data della verifica periodica. Tale percentuale è calcolata sulla base del rapporto tra il totale dell'importo dichiarato a preventivo e il totale effettivamente rendicontato delle Doti da parte degli operatori (a prescindere dal raggiungimento del risultato occupazionale). Si ricava così il "Moltiplicatore di spesa" che definisce il tetto entro cui stabilire le soglie massime.

2.4 Meccanismi di sostituzione

I meccanismi di sostituzione consentono all'operatore che ha raggiunto la sua soglia massima, di prendere in carico nuovi destinatari attingendo da un budget riservato ad hoc, denominato "budget di sostituzione".

Le condizioni per la sostituzione sono:

- raggiungimento della soglia massima per operatore;
- conclusione di Doti rendicontate con il raggiungimento del risultato;
- disponibilità delle risorse finanziarie dedicate al budget di sostituzione.

L'operatore può accedere al budget di sostituzione per un valore pari alle Doti rendicontate con il raggiungimento del risultato.

L'operatore può monitorare l'andamento delle sostituzioni e l'andamento delle risorse stanziare per il budget di sostituzione attraverso dei contatori presenti sul sistema informativo.

Il finanziamento del budget di sostituzione è disposto dalla DG IFL.

ALLEGATO ALLA D.G.R. “ATTUAZIONE DOTE UNICA LAVORO POR FSE 2014-2020”

Indice

1. Premessa	2
2. Caratteristiche della Dote Unica Lavoro	2
2.1 Destinatari.....	2
2.2 Fasce d’aiuto	2
2.3 Soggetti attuatori	3
2.4 Quadro dei servizi	4
2.5 Ulteriori interventi	6
2.5.1 Progetto di Inserimento Lavorativo – PIL	6
2.5.2 Incentivi all’assunzione	7
3. Programmazione delle risorse finanziarie.....	8
4. Definizione delle soglie massime	8
5. Monitoraggio di Dote Unica Lavoro	8
6. Gestione e controlli	8
7. ALLEGATO A	9

1. Premessa

Regione Lombardia con DGR n. X/4150 dell'8 ottobre 2015, ha approvato le linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro all'interno del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020, confermando l'intenzione di avvalersi di Dote Unica Lavoro come modello di politiche del lavoro che permette di accompagnare ogni persona lungo tutto l'arco della propria vita attiva e di promuovere il rilancio delle dinamiche occupazionali per contrastare gli effetti negativi della crisi, soprattutto con riferimento alle categorie di persone più vulnerabili.

Inoltre, la Dote Unica Lavoro consente un percorso di politica attiva integrato con le previsioni obbligatorie previste dal Decreto Legislativo n.150 del 14 settembre 2015 attuativo del Jobs Act e fornisce l'aiuto necessario per l'inserimento od il reinserimento nel mercato del lavoro. Infatti nel percorso attuativo di Dote Unica Lavoro gli operatori accreditati per i servizi al lavoro assicurano la predisposizione e sottoscrizione del Patto di Servizio di cui all'art.20 del D.Lgs. 150/2015 che dovrà essere formalizzato attraverso le procedure definite con provvedimento attuativo dirigenziale. Inoltre:

- i Centri per l'Impiego, assicurano la gestione connessa agli adempimenti di cui agli art. 21 e 22 del citato D.Lgs.150/2015

- gli operatori accreditati, al fine di assicurare l'attuazione dei citati artt.21 e 22 del D.Lgs.150/2015:

- garantiscono l'accesso alle politiche attive regionali sottoscrivendo con i destinatari il Patto di servizio personalizzato ed applicando il "profiling", come previsto dalla convenzione attuativa del D.lgs. 150/2015 sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 2.12.2015;
- assicurano l'erogazione dei servizi previsti dal piano di inserimento personalizzato ed il rispetto di tempi e modalità di fruizione dei servizi;
- hanno l'obbligo di comunicare al centro per l'impiego, ai sensi degli artt. 12 co.1 lett. c), 23 co.5 lett.e) del citato D.Lgs. 150/2015, il rifiuto ingiustificato di svolgere le attività previste dal piano di inserimento personalizzato. La mancata comunicazione costituisce violazione dei compiti propri dell'operatore accreditato ai sensi dell'art.13 della L.r. 22/2006.

I provvedimenti attuativi dirigenziali definiranno le procedure di comunicazione ed accertamento del rifiuto ingiustificato tramite il sistema informativo.

Il presente documento si pone il duplice obiettivo di definire le **modalità operative** di funzionamento del modello di Dote Unica Lavoro e di individuare i **criteri per la prima programmazione dell'iniziativa**.

Con specifici provvedimenti attuativi dirigenziali saranno definite le **procedure operative** che gli operatori accreditati sono tenuti a seguire per assicurare una corretta gestione e rendicontazione della Dote.

2. Caratteristiche della Dote Unica Lavoro

2.1 Destinatari

Il modello della Dote Unica Lavoro è destinato ai cittadini disoccupati, occupati, ivi compresi gli appartenenti alla forza pubblica, residenti e/o domiciliati o provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia. I provvedimenti attuativi stabiliranno il dettaglio delle caratteristiche dei destinatari anche in relazione ad eventuali dispositivi in corso di validità con particolare riferimento con la necessità di armonizzarne l'accesso con il Programma Garanzia Giovani.

2.2 Fasce d'aiuto

La Dote Unica Lavoro prevede la possibilità, per la persona, di fruire di servizi funzionali ai fabbisogni di qualificazione e/o inserimento lavorativo fino ad un valore finanziario massimo. Tale valore varia in relazione alla fascia di "**intensità d'aiuto**" cui la persona viene assegnata in base a quattro fattori: stato

occupazionale, titolo di studio, età e genere. Al fine di personalizzare maggiormente l'intensità d'aiuto per destinatari particolarmente svantaggiati i fattori sopra descritti saranno ampliati con l'introduzione dell'indicatore ISEE.

Ad ogni persona è attribuito un punteggio in relazione alle proprie caratteristiche anagrafiche ed occupazionali, come dettagliato nell'allegato "3 - Il sistema delle fasce ad intensità di aiuto" alla presente delibera la somma dei punteggi determina l'appartenenza della persona ad una delle quattro possibili fasce di intensità d'aiuto, di seguito definite:

- **Fascia 1 "bassa intensità di aiuto"**: rientrano in questa fascia le persone in grado di ricollocarsi nel mercato del lavoro in autonomia o che richiedono un supporto minimo;
- **Fascia 2 "media intensità di aiuto"**: rientrano in questa fascia le persone che necessitano di servizi intensivi per la collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro;
- **Fascia 3 "alta intensità di aiuto"**: rientrano in questa fascia le persone che necessitano di servizi intensivi per un periodo medio/lungo e di forte sostegno individuale per la collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro;
- **Fascia 3 Plus "alta intensità d'aiuto – svantaggio"**: rientrano in tal fascia le persone con caratteristiche particolarmente deboli del mercato del lavoro che necessitano di servizi di politica attiva intensivi, anche attraverso esperienze lavorative brevi e/o con valenza formativa;
- **Fascia 4 "altro aiuto"**: rientrano in tal fascia le persone che necessitano di servizi finalizzati alla riqualificazione professionale e all'occupabilità.

Il sistema di profilazione di Dote Unica Lavoro potrà essere sottoposto a revisione in relazione all'emanazione dei decreti ministeriali che definiranno il quadro operativo del Decreto Legislativo n.150 del 14 settembre 2015, che reca disposizioni relative al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

2.3 Soggetti attuatori

La persona in possesso dei requisiti per l'accesso a Dote Unica Lavoro può rivolgersi a:

- un operatore accreditato da Regione Lombardia per l'erogazione dei servizi al lavoro;
- alle Università del sistema universitario lombardo legalmente riconosciute esclusivamente per l'erogazione di servizi formativi nell'ambito di Master Universitari di primo e secondo livello;
- operatori accreditati alla formazione per target e servizi specifici che verranno precisati dal provvedimento attuativo dirigenziale.

L'operatore che prende in carico la persona ha la possibilità di agire in partenariato con altri operatori, anche accreditati per i servizi formativi, per fornire un'offerta completa e qualificata di servizi.

Gli operatori agiscono nell'ambito di un rapporto di natura concessoria/autorizzatoria per la gestione di un servizio di rilievo pubblicistico e, dunque, di interesse generale.

La mancata presa in carico, in modo non giustificato, costituisce violazione dei compiti propri dell'operatore accreditato ai sensi dell'art.13 della L.r. 22/2006.

Le erogazioni verso gli operatori costituiscono contributi pubblici, ai sensi dell'art. 12 della L.241/90 e sono finalizzati a fornire servizi nei confronti di beneficiari meritevoli di attenzione sociale che fruiranno delle prestazioni rese dall'ente destinatario del contributo.¹

L'operatore accreditato non può ricevere altre forme di compenso da parte di soggetti pubblici o privati per l'erogazione degli stessi servizi.

¹ Cfr circolare dell'Agenzia delle Entrate n.20/E dell'11/05/2015

2.4 Quadro dei servizi

Attraverso la Dote Unica Lavoro la persona potrà ricevere un supporto proporzionato alle sue difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro: ad ogni fascia corrisponde una dote di valore commisurato alle sue esigenze (sottoposto a revisione periodica in funzione delle dinamiche del mercato del lavoro).

Entro il valore della propria dote, la persona sceglie da un paniere di servizi tutti quelli necessari e funzionali a raggiungere i propri obiettivi occupazionali.

A partire dagli standard adottati da Regione Lombardia, i servizi formativi ed al lavoro sono stati raggruppati in cinque “aree” connotate da specifica finalità:

1) Servizi di base	<ul style="list-style-type: none">• Accoglienza e accesso ai servizi• Colloquio specialistico• Definizione del percorso	
2) Accoglienza e orientamento	<ul style="list-style-type: none">• Bilancio di competenze• Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità• Creazione rete di sostegno• Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro• Accompagnamento continuo	
3) Consolidamento delle competenze	<ul style="list-style-type: none">• Coaching• Tutoring e accompagnamento al tirocinio / work experience• Certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale• Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della gestione di impresa• Servizi formativi	5) Servizi per l'inserimento lavorativo e/o l'autoimprenditorialità
4) Altri Interventi	<ul style="list-style-type: none">• Servizi per l'autoimprenditorialità• Incentivi all'occupazione• Indennità• Voucher di servizi• Partenariati territoriali• Supporto disabili, etc.	

Risultato occupazionale

L'intensità di aiuto massima è determinata in funzione dei costi standard dei servizi di formazione e lavoro.

Al fine di assicurare un'efficace gestione di risorse e la qualificazione della spesa i provvedimenti attuativi definiscono l'intensità di aiuto nell'ambito dei massimali di seguito indicati.

I servizi di formazione e lavoro seguono le determinazioni di cui al Quadro regionale degli standard minimi dei servizi al lavoro – Offerta dei servizi formativi, approvato con d.d.u.o. n. 8617 del 26/09/2013, e ss.mm.ii. e sono riconosciuti sulla base dei costi standard approvati da Regione Lombardia suscettibili di aggiornamenti in relazione alle dinamiche del mercato del lavoro.

Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel provvedimento attuativo, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel Regolamento (UE) n. 1304/2013. Il dispositivo si attua nelle more del processo di revisione del sistema di gestione e controllo connesso alla realizzazione della programmazione FSE 2014/2020, tenuto conto dell'avvenuto accertamento della coerenza delle presenti disposizioni e la normativa UE citata.

Il valore massimo della dote è dato dalla **somma dei massimali definiti** per le seguenti aree di servizio, cui si aggiungono eventuali risorse per ulteriori interventi.

I Servizi di Dote Unica Lavoro potranno essere sottoposti a revisione in relazione all'emanazione dei decreti ministeriali attuativi del Decreto Legislativo n.150 del 14 settembre 2015.

Nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali sopra riportati, l'allegato A descrive la corrispondenza tra i servizi di Dote Unica Lavoro e quelli di cui all'art.18 del citato D.Lgs.150/2015.

Servizi di base

I servizi di base (Accoglienza e accesso ai servizi e Colloquio specialistico, Definizione del percorso) sono i servizi essenziali per la presa in carico dei destinatari e devono essere erogati a titolo **gratuito** dagli operatori accreditati.

Fascia 1 (Bassa)	Fascia 2 (Media)	Fascia 3 (Alta)	Fascia 3 PLUS (Alta-svantaggio)	Fascia 4 (Altro)
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Accoglienza e orientamento

I servizi di accoglienza e orientamento consentono di **orientare** la persona nella ricerca del lavoro e di **accompagnarla** per tenere monitorati i suoi progressi nel percorso e rimotivarla nella ricerca dell'occupazione. Sono riconosciute le attività effettivamente svolte dall'operatore accreditato, secondo i **massimali** di seguito indicati.

Fascia 1 (Bassa)	Fascia 2 (Media)	Fascia 3 (Alta)	Fascia 3 PLUS (Alta-svantaggio)	Fascia 4 (Altro)
€ 198	€ 425	€ 665	€ 984	-

Consolidamento competenze

I servizi di consolidamento delle competenze sono finalizzati ad ottenere o mantenere l'occupazione. In particolare, per le persone con caratteristiche particolarmente deboli del mercato del lavoro (fascia 3 Plus) assume centralità il tirocinio extra-curricolare come opportunità di ingresso nel mondo del lavoro che potrà essere valorizzato nei provvedimenti attuativi.

Attraverso percorsi intensivi di coaching ed il servizio di tutoring ed accompagnamento al tirocinio l'operatore accreditato accompagna la persona, verso l'obiettivo ultimo dell'inserimento lavorativo.

Al fine di valorizzare le competenze acquisite nei contesti formativi e nelle esperienze lavorative per rafforzare l'occupabilità delle persone e qualificarne l'occupazione, il provvedimento attuativo potrà prevedere:

- specifiche correlazioni tra il riconoscimento economico dei servizi formativi e coaching ed il raggiungimento degli obiettivi occupazionali e/o delle diverse condizioni di svantaggio;
- la promozione del tirocinio extra-curricolare/work experience e di percorsi formativi di alta formazione quali Master universitari.

Le work experience, riservata ai percettori di ammortizzatori sociali, potrà prevedere un rimborso spese in base a costi standard.

In coerenza con gli obiettivi di occupabilità ed occupazione della Dote Unica Lavoro, la formazione ammessa nel dispositivo è formazione permanente e/o di specializzazione fruita fuori dall'orario di lavoro o, se del caso, durante le ore di sospensione dallo stesso.

È da escludere, quindi, la formazione continua.

Per i soggetti occupati (Fascia 4) è ammessa la formazione permanente:

- per lo sviluppo e il consolidamento di competenze personali fuori dall'orario di lavoro;

- connessa a periodi di riduzione di orario di lavoro a seguito di accordi contrattuali (in particolare contratti/accordi di solidarietà) o sospensione, senza possibilità di rinnovo, a seguito di accordi di Cassa Integrazione Guadagni in deroga.

Le attività svolte nell'area Consolidamento delle competenze sono riconosciute secondo i **massimali** di seguito indicati.

Fascia 1 (bassa)	Fascia 2 (media)	Fascia 3 (alta)	Fascia 3 PLUS	Fascia 4 (altro)
€ 500	€ 700	€ 1.350	€ 1.819	€ 2.000

Inserimento lavorativo

Il servizio di inserimento lavorativo consiste nelle attività svolte dall'operatore accreditato per trovare una nuova occupazione alla persona. Il servizio è riconosciuto a **risultato**, ossia solo dopo l'avvio di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a **180 giorni**.

Il provvedimento attuativo definirà le modalità ed il monte ore minimo contrattuale utile al raggiungimento del risultato tenendo conto anche della difficoltà di ricollocazione di particolari target di svantaggio.

Il **valore del risultato** riconosciuto all'operatore accreditato è di seguito indicato.

Fascia 1 (Bassa)	Fascia 2 (Media)	Fascia 3 (Alta)	Fascia 3 PLUS	Fascia 4 (Altro)
€ 567	€ 1.053	€ 1.835	€ 1.835	-

Autoimprenditorialità

La persona orientata ad un progetto autoimprenditoriale sceglie un servizio dedicato, alternativo al percorso di inserimento lavorativo, di cui sopra. Il servizio è riconosciuto a **risultato**, ossia solo dopo l'avvenuta iscrizione dell'impresa alla **CCIAA** e/o apertura di una **partita IVA** coerente con il business plan realizzato.

Il **valore del risultato** riconosciuto all'operatore accreditato è di seguito indicato.

Fascia 1 (Bassa)	Fascia 2 (Media)	Fascia 3 (Alta)	Fascia 3 PLUS	Fascia 4 (Altro)
€ 2.510	€ 3.250	€ 3.860	€ 3.860	-

Durata della dote

Il provvedimento attuativo stabilirà:

- la durata della Dote in relazione alla fascia d'aiuto;
- le modalità di fruizione e condizionalità della reiterabilità, assicurando l'efficienza della spesa nella fruizione dei servizi, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.21 co.9 del D.Lgs.150/2015.

2.5 Ulteriori interventi

In coerenza con il Programma Operativo Regionale Ob. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - FSE 2014-2020 che ha previsto azioni aventi come focus la centralità della persona e la promozione di misure di politica attiva del lavoro per lo sviluppo ed il sostegno dell'occupazione e delle imprese, la Dote Unica è integrata da misure di supporto a target di destinatari particolarmente deboli, quali il Progetto di inserimento Lavorativo e gli Incentivi all'assunzione.

Nel corso dei monitoraggi qualitativi di Dote Unica Lavoro, con riferimento all'andamento procedurale dell'iniziativa ed in sinergia con le dinamiche del mercato del lavoro, potranno essere previste ulteriori misure atte ad agevolare l'inserimento e/o il reinserimento lavorativo, quali rimborsi per l'erogazione dell'indennità di tirocinio extracurricolari come già sperimentato con la d.g.r. n. 1983/2014 o per l'utilizzo di lavoro accessorio di pubblica utilità, in coerenza con l'art.26 del d.lgs 150/2015.

2.5.1 Progetto di Inserimento Lavorativo – PIL

Al fine di contrastare la povertà e promuovere l'integrazione sociale, Regione Lombardia concorre, anche

attraverso le Politiche del Lavoro, alla realizzazione del Reddito di Autonomia quale insieme integrato di misure di innovazione sociale. Tra le diverse misure programmate, in attuazione delle d.g.r. n°4151 del 08/10/15, d.g.r. n°4150 dell' 08/10/15 e d.d.u.o. 8448 del 14/10/15, all'interno della Dote Unica Lavoro è previsto il Progetto di Inserimento Lavorativo – PIL strettamente connesso alla fruizione dei servizi programmati nella Dote.

Il Progetto di inserimento Lavorativo – PIL è un'indennità di partecipazione correlata al valore dei servizi a processo effettivamente fruiti all'interno della Dote Unica Lavoro, fino ad un massimale di €1.800,00 in 6 mesi.

La misura è rivolta a soggetti **residenti/domiciliati** in Regione Lombardia che, al momento dell'attivazione della Dote Unica Lavoro in Fascia 3 Plus, siano in possesso di tutti e tre i seguenti requisiti:

- **disoccupati da oltre 36 mesi;**
- **non percettori di ammortizzatori sociali;**
- **con un ISEE, in corso di validità, fino a €18.000,00.**

La valorizzazione del PIL è correlata alla fruizione dei servizi di Dote e potrà essere erogato solo al termine del percorso complessivo, nella misura dei servizi effettivamente fruiti e fino al raggiungimento del massimale di €1.800,00.

Successivamente alla rendicontazione dei servizi della Dote, l'operatore che ha preso in carico il destinatario, si farà carico di anticipare l'erogazione del PIL e degli adempimenti fiscali connessi.

Regione Lombardia, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità delle richieste di liquidazione previste dal Manuale Unico di Gestione della Dote, procederà al rimborso di quanto erogato dall'operatore al destinatario.

Al fine di assicurare l'efficacia dell'accompagnamento nel percorso di inserimento lavorativo, per questa tipologia di destinatari i provvedimenti attuativi potranno definire caratteristiche di specializzazione degli operatori accreditati, le cui peculiarità saranno valorizzate in sede di valutazione di performance di cui al successivo punto 4

Il provvedimento attuativo dirigenziale declinerà le modalità ed i procedimenti utili all'erogazione e liquidazione della misura nonché le modalità di riconoscimento della misura, che è attuata nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020; gli interventi attivati per i destinatari che hanno richiesto il PIL in via transitoria, ossia dal 15 ottobre 2015 alla data di approvazione dei provvedimenti attuativi, ai sensi del d.d.u.o. n. 8448 del 14 ottobre 2015, rappresentano iniziative coerenti e rientrano nel periodo di ammissibilità della spesa.”

2.5.2 Incentivi all'assunzione

Dote Unica Lavoro può prevedere incentivi all'assunzione, diretti alle imprese, con sede operativa nel territorio della Regione Lombardia, che assumono lavoratori svantaggiati.

I provvedimenti attuativi dovranno prevedere altresì, la disciplina applicabile in tema di aiuti ed in particolare gli elementi del reg. (UE) n. 651/2014 o del reg. (UE) n. 1407/2013.

I provvedimenti attuativi che di norma applicheranno la normativa de minimis, disciplineranno:

- i lavoratori svantaggiati, in coerenza con i criteri di cui al Reg. (CE) 651/2014, la cui assunzione permette l'accesso agli incentivi
- le modalità operative per il riconoscimento dell'incentivo.

Gli incentivi alle imprese di Dote Unica Lavoro potranno essere sottoposti a revisione in relazione all'emanazione dei decreti ministeriali attuativi del D.Lgs. 150/2015, con particolare in coerenza con gli art. 31 e seguenti del medesimo Decreto Legislativo.

3. Programmazione delle risorse finanziarie

La dotazione finanziaria per la prima attuazione della Dote unica Lavoro a valere sul POR FSE 2014-2020 è di Euro 60.000.000,00 e trova copertura nei capitoli 10793, 10794, 10795, 10801, 10802, 10803, 10808, 10809, 10810 Missione 15, Programma 3 di cui:

€ 30.000.000,00 - quota comprensiva di € 10.000.000,00 destinata al PIL (Progetto di Inserimento lavorativo di cui alla D.G.R. 4151/2015) - con competenza finanziaria sull'esercizio finanziario 2016;

€ 30.000.000,00 con competenza finanziaria sull'esercizio finanziario 2017.

Con provvedimento del dirigente competente la dotazione potrà essere incrementata con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili.

4. Definizione delle soglie massime

Al fine di assicurare la massima operatività del sistema degli accreditati potrà essere assegnato un "budget" quale soglia massima di spesa all'interno della quale è possibile attivare Doti.

Il budget non costituisce assegnazione formale di risorse, bensì è un sistema che consente di:

- definire delle quote entro cui ogni operatore può avviare le doti, evitando fenomeni di concentrazione eccessiva di doti (e di risorse) a carico di pochi operatori; ☐
- valorizzare gli operatori più virtuosi in termini di ricollocazione dei destinatari. A fronte di risorse finanziarie limitate, il sistema del budget operatore consente di attuare dei meccanismi di "premieria" e di "sanzione", sulla base del comportamento degli operatori valutato rispetto alle loro performance.

Al fine di consentire la possibilità agli operatori di operare sulla base delle loro effettive capacità gestionali offrendo al contempo la possibilità di crescere, può essere introdotto un sistema di suddivisione in "cluster" dimensionali. Tale suddivisione consente anche di effettuare una redistribuzione delle risorse che valorizzi al massimo i risultati occupazionali raggiunti dagli operatori all'interno dei singoli cluster.

Il documento allegato illustra la metodologia di calcolo.

I provvedimenti attuativi definiranno le soglie in coerenza con la metodologia contenuta nel documento allegato.

5. Monitoraggio di Dote Unica Lavoro

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull'andamento dell'attuazione di Dote Unica Lavoro, con riferimento all'avanzamento finanziario e procedurale dell'iniziativa e ai risultati occupazionali raggiunti.

Sulla base degli esiti di tali verifiche, Regione Lombardia si riserva di apportare eventuali modifiche alle modalità attuative e ai relativi parametri riportati nel presente atto, al fine di:

- favorire la realizzazione dei risultati attesi di occupazione ed occupabilità;
- rispettare i livelli di spesa previsti per la programmazione comunitaria 2014-2020.

In particolare, il monitoraggio assicura, tra l'altro, la verifica dell'avanzamento finanziario della misura al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva delle doti rispetto agli importi assegnati.

6. Gestione e controlli

Per la corretta gestione e liquidazione delle doti nonché degli eventuali incentivi all'occupazione finanziati dal POR FSE 2014-2020 a favore di individui, operatori, organismi o imprese, pubbliche o private che

partecipano all'attuazione della dote si rinvia al Manuale di gestione che verrà approvato con relativo provvedimento attuativo

Regione Lombardia potrà effettuare tutti i controlli necessari a verificare la corretta erogazione e fruizione dei servizi, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori (diffida, sospensione e revoca).

Sarà facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco nonché effettuare controlli desk, in ogni fase di gestione della dote su base campionaria, su richiesta delle strutture regionali o su segnalazione da parte dei destinatari o di persone informate.

7. ALLEGATO A

Correlazione servizi formazione/lavoro presenti in DUL con quanto previsto dall'art.18 del d.lgs 150/2015

1) Servizi di base	<ul style="list-style-type: none">• Accoglienza e accesso ai servizi• Colloquio specialistico• Definizione del percorso	<ul style="list-style-type: none">• Art. 18, comma 1, lettera a)• Art. 18, comma 1, lettera c)• Art. 18, comma 1, lettera c)
2) Accoglienza e orientamento	<ul style="list-style-type: none">• Bilancio di competenze• Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità• Creazione rete di sostegno• Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro	<ul style="list-style-type: none">• Art. 18, comma 1, lettera c)• Art. 18, comma 1, lettera d)• Art. 18, comma 1, lettera b)
3) Consolidamento delle competenze	<ul style="list-style-type: none">• Accompagnamento continuo• Coaching• Tutoring e accompagnamento al tirocinio / work experience• Certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale• Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della gestione di impresa	<ul style="list-style-type: none">• Art. 18, comma 1, lettera b)• Art. 18, comma 1, lettera b)• Art. 18, comma 1, lettera g)• Art. 18, comma 1, lettera d)
4) Altri Interventi	<ul style="list-style-type: none">• Servizi formativi• Servizi per l'autoimprenditorialità• Incentivi all'occupazione• Indennità• Voucher di servizi• Partenariati territoriali• Supporto disabili, etc.	<ul style="list-style-type: none">• Art. 18, comma 1, lettera e)
5) Servizi per l'inserimento lavorativo e/o l'autoimprenditorialità	<ul style="list-style-type: none">• Servizio di inserimento e avvio al lavoro• Servizio volto all'attivazione di un'attività imprenditoriale	

Risultato occupazionale